

Decreto Ministeriale 8 settembre 1975

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 31/5/1974 n. 419;

CONSIDERATA l'opportunità di promuovere una sperimentazione in cui l'insegnamento dell'educazione musicale connesso con lo studio di strumenti musicali sia integrato nel contesto delle altre discipline, al fine di evidenziare la capacità formativa ed orientativa della musica attraverso uno studio non strettamente tecnicistico e nozionistico, ma principalmente culturale, propedeutico per eventuali prosecuzioni nello studio della musica;

D E C R E T A :

Art. 1

A partire dall'anno scolastico 1975/76 sono istituiti, sperimentalmente, corsi triennali di scuola media ad orientamento musicale presso le scuole medie in elenco allegate. Tali corsi si svolgeranno nelle prime classi per estendersi gradualmente negli anni scolastici successivi nelle seconde e nelle terze.

La sperimentazione prevede l'insegnamento dell'educazione musicale per 3 ore settimanali per classe integrato dallo studio di uno strumento musicale secondo programmi e metodologie che saranno stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art.3.

Art. 2

In ciascuna delle scuole elencate nell'allegato A del presente decreto può essere costituito un corso composto da un gruppo di 15 alunni, a cui viene impartito l'insegnamento di uno strumento musicale, sulla base di due lezioni individuali ciascuna di mezz'ora settimanali

I criteri di valutazione per la scelta dello strumento sono determinati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al seguente articolo.

Art. 3

E' istituito presso il Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano un Comitato Tecnico Scientifico presieduto dal Provveditore agli studi di Milano e composto da:

- 1) il direttore del Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano;
- 2) un ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istruzione;
- 3) un rappresentante dei capi d'istituto delle scuole medie interessate alla sperimentazione;
- 4) due professori di Conservatorio;
- 5) due rappresentanti dei professori delle scuole interessate;
- 6) due rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti il corso;
- 7) un pedagogista;
- 8) uno psicologo.

Art. 4

Il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 3 ha il compito di:

- a) stabilire i programmi e le metodologie;
- b) indicare i criteri di scelta per gli strumenti musicali;
- c) coordinare e verificare l'attività sperimentale;
- d) promuovere corsi di aggiornamento per gli insegnanti impegnati nella sperimentazione;
- e) proporre al Provveditore agli Studi di Milano, sentita la commissione incarichi e supplenze, la nomina dei docenti per l'insegnamento dello strumento musicale inseriti nelle graduatorie provinciali di educazione musicale, previa valutazione di titoli di studio, di servizio o artistici che attestino una particolare competenza didattica nell'insegnamento dello strumento, qualora non vi sia possibilità di designare personale già di ruolo o incaricato.

Art. 5

I docenti degli strumenti musicali sono tenuti a svolgere un orario di 18 ore settimanali comprendenti 15 ore di lezioni e 3 ore da dedicare all'aggiornamento, alla verifica ed alla preparazione delle lezioni.

Art. 6

Alle spese per il funzionamento dei corsi ad orientamento musicale e per i corsi di aggiornamento si farà fronte mediante stanziamenti sui competenti capitoli di bilancio del Ministero della P.I.

Roma, 8 set. 1975

Il Ministro